

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA PER IL CIRCOLANTE DELLE IMPRESE

TRA

SVILUPPO BASILICATA S.p.A., società unipersonale, con sede in Potenza, via Centomani, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06285661002, in persona di _____-, nato a _____ (___) il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della società **Sviluppo Basilicata S.p.A.**, per la carica domiciliato presso la sede legale della Società;

E

la **Banca/Intermediario Finanziario** _____, con sede in _____, alla Via _____, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. _____ presso la CCIAA di _____ capitale sociale _____ interamente versato, partita IVA _____, iscritta al n° _____ dell'Albo dei Gruppi Creditizi in data _____ ai sensi del Decreto Legislativo n° 356/90, (in prosieguo "**Banca**"), rappresentata dal _____ nato a _____, il ___/___/19___ domiciliato per la carica in _____ alla Via _____, (delegato in virtù della procura.....)

PREMESSO CHE

- La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva dello stesso.
- La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed

individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.

- L'articolo 5 della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 prevede che, ai fini dell'attuazione dei contenuti della richiamata Legge Regionale, la Regione, anche attraverso società a partecipazione regionale, può stipulare accordi con le banche, privilegiando la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari di tali azioni.
- Con l'articolo 15 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 è stato istituito il "*Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese*" (di seguito "*Fondo*") al fine di consentire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata.
- Con DGR Basilicata n. 606 del 29/04/2011 è stato approvato il Regolamento del *Fondo di Garanzia per il circolante delle imprese* (di seguito "*Regolamento*") che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del *Fondo*, nel quale è previsto altresì un convenzionamento delle *Banche* con il *Gestore* per la richiesta della Garanzia Diretta.
- Con la medesima DGR il *Fondo* è stato affidato in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., organismo in house della Regione Basilicata (di seguito "*Gestore*")
- Con DGR Basilicata n. ____ del __/__/2011:
 - i. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al *Fondo*;
 - ii. è stata approvata la modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di accesso al *Fondo*;
 - iii. Sono stati approvati gli schemi di Convenzione che regolamentano i rapporti tra le *Banche/Confidi* ed il *Gestore* del *Fondo*.
- In data __/__/2011 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.
- Il *Fondo* ha una dotazione complessiva di 10.000.000,00 di euro rivenienti da risorse della Regione Basilicata.
- Il *Regolamento* prevede che l'importo delle operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta deve essere superiore a 100.000,00 euro e che importi pari o al di sotto di 100.000,00 euro potranno essere ammessi solo alla Controgaranzia.
- L'importo massimo delle operazioni ammesse alla Garanzia Diretta, per ciascuna impresa Destinataria Finale, sono definite in base alla dimensione aziendale delle imprese ed entro i limiti indicati al punto 1.3.5 del Regolamento.
- L'ammontare delle garanzie concesse dal *Fondo* non potrà essere superiore a 8 volte il valore del *Fondo* stesso.

Si conviene quanto segue

Articolo 1 (Assunzione delle premesse)

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione disciplina la concessione di garanzie prestate da Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di soggetto Gestore del *Fondo*, in favore delle PMI (in seguito "*Destinatari Finali*") per le obbligazioni da queste contratte verso la *Banca*.
2. La *Banca* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmataria della presente Convenzione, è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. La *Banca* dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Articolo 3 (Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni finalizzate all'attività di impresa, aventi la durata e gli importi indicati nel *Regolamento*.

Articolo 4 (Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia fornita dal *Fondo* è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile a prima richiesta.
2. La *Garanzia Diretta* è concessa per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del *Fondo*.
3. Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, della *Banca* richiedente nei confronti dei soggetti *Destinatari Finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
4. Sulla quota dell'operazione garantita dal *Fondo* non può essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Articolo 5 (Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione al *Fondo* dovranno pervenire al *Gestore* nelle modalità e con le procedure previste nella Parte II del *Regolamento*.

2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al *Regolamento*.
3. L'istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al *Fondo* verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, con le modalità previste nel *Regolamento*.
4. L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*.
5. L'intervento del *Fondo*, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla disponibilità finanziaria dello stesso.

Articolo 6 (Attività ed obblighi del Gestore)

1. Il Gestore:
 - fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia alle *Banche* che ai *Destinatari Finali* in tutte le fasi dell'iter della domanda;
 - procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dalle *Banche* a valere sul *Fondo*;
 - provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Destinatari Finali* e delle *Banche* richiedenti ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento*.

Articolo 7 (Attività ed obblighi della Banca)

1. La *Banca* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmataria della presente Convenzione è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. La *Banca*:
 - a. si obbliga a fornire nei termini previsti nel *Regolamento* le informazioni e la documentazione che il *Gestore* dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria;
 - b. accetta un moltiplicatore pari a 8 per la concessione delle garanzie prestate dal *Gestore*, nei limiti della disponibilità del *Fondo*;
 - c. si obbliga a comunicare al *Gestore* l'eventuale decisione della stessa *Banca*, di rinegoziare con il *Destinatario Finale* il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l'estensione della garanzia va esplicitamente richiesta al *Gestore*, il quale si esprimerà in merito, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
 - d. si impegna a fornire, al *Gestore*, rendicontazione periodica semestrale (al 30/06 e al 31/12) mediante comunicazione scritta, riportante i seguenti dati:
 - i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;

- ii. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
 - iii. importo restituito;
 - iv. importo residuo da restituire;
 - v. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;
 - vi. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito.
2. In caso di attivazione del *Fondo*, al momento della liquidazione dell'ammontare della esposizione garantita, il *Gestore* e la *Banca* concorderanno le modalità di recupero del credito, in particolare il *Gestore* potrà:
 - conferire mandato alla *Banca* per il recupero coattivo delle somme dovute e non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti;ovvero
 - provvedere direttamente al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune.
3. L'erogazione del finanziamento oggetto della garanzia deve seguire le procedure e le modalità ordinariamente seguite dalla *Banca* per l'erogazione di finanziamenti non assistiti da garanzia pubblica.

Articolo 8 (Inadempimento della *Banca*, decadenza della garanzia)

In caso di mancato rispetto, da parte della *Banca*, del *Regolamento* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l'efficacia della *Garanzia*, il *Gestore* provvederà a comunicare la decadenza della stessa alla *Banca* ed al *Destinatario Finale*.

Articolo 9 (Oneri)

Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo*, né da parte delle *Banche*, né da parte dei *Destinatari Finali*.

Articolo 10 (Controlli)

Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della *Garanzia*, il *Gestore*, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso la *Banca* sia presso i *Destinatari Finali*.

Articolo 11 (Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera

raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.

2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte della *Banca*.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 12 (Riferimenti per invio delle comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per la Banca: Via _____, n. _____ cap _____
città _____ (prov). _____ Tel. _____
fax _____ PEC _____

Per il Gestore: Via Centomani, n. 11 - 85100 Potenza
tel. 0971 50661 - fax 0971 506664
PEC: fondogaranziacircolante@pec.sviluppobasilicata.it

Articolo 13 (Foro competente)

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza.

Articolo 14 (Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal *Regolamento* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

Luogo e data _____

Per il *Gestore*
Sviluppo Basilicata S.p.A.

Per la *Banca*

Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).

Per il *Gestore*
Sviluppo Basilicata S.p.A.

Per la *Banca*